

- (6) Conformemente alla parte IX della CBE, un gruppo di Stati contraenti della CBE può conferire un carattere unitario ai brevetti europei concessi per quegli Stati. Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della CBE, un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del trattato sulla cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, modificato da ultimo il 3 febbraio 2001, e un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione sulla protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e modificata da ultimo il 28 settembre 1979.
- (7) È opportuno che la tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento e in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. La caratteristica principale di un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere il suo carattere unitario, vale a dire esso dovrebbe fornire una protezione uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. Dovrebbe essere possibile concedere in licenza un brevetto europeo con effetto unitario in relazione all'intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso. Per garantire un ambito di applicazione sostanziale uniforme della tutela conferita dalla tutela brevettuale unitaria, solamente i brevetti europei concessi a tutti gli Stati membri partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell'effetto unitario. Infine, l'effetto unitario attribuito a un brevetto europeo dovrebbe avere natura accessoria e si dovrebbe considerare come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato.
- (8) Conformemente ai principi generali del diritto brevettuale e all'articolo 64, paragrafo 1, della CBE, la tutela brevettuale unitaria dovrebbe avere efficacia retroattiva negli Stati membri partecipanti a decorrere dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti. Se la tutela brevettuale unitaria acquista efficacia, gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia nel loro territorio come brevetto nazionale in modo da evitare un'eventuale doppia tutela brevettuale.
- (9) Il brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe conferire al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali il brevetto fornisce tutela. Ciò dovrebbe essere garantito mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti. Per le questioni non trattate dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile⁽¹⁾, si dovrebbero applicare le disposizioni della CBE, l'accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti, incluse le disposizioni che definiscono la portata di tale diritto e le sue limitazioni, e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale.
- (10) Le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori.
- (11) Nella relazione sul funzionamento del presente regolamento la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento delle limitazioni applicabili e, se necessario, formulare le proposte del caso, tenendo conto del contributo del sistema brevettuale all'innovazione e al progresso tecnologico, degli interessi legittimi dei terzi e degli interessi superiori della società. L'accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti non osta a che l'Unione europea eserciti le sue competenze in materia.
- (12) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il principio dell'esaurimento dei diritti dovrebbe applicarsi anche ai brevetti europei con effetto unitario. Pertanto, i diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario non si dovrebbero estendere agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto che sono compiuti negli Stati membri partecipanti dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato nell'Unione dal titolare del brevetto.
- (13) È opportuno che il regime applicabile al risarcimento danni sia disciplinato dalla normativa degli Stati membri partecipanti, in particolare dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁽²⁾.
- (14) Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere considerato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti, come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante determinato in conformità di criteri specifici quali la residenza del richiedente, la sua principale sede di attività o la sua sede di attività.
- (15) Per favorire e agevolare lo sfruttamento economico di un'invenzione tutelata da un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare di tale brevetto dovrebbe poterlo concedere in licenza contro un corrispettivo adeguato. A tal fine, il titolare del brevetto dovrebbe poter depositare all'UEB una dichiarazione secondo la quale è pronto a concedere una licenza contro un corrispettivo adeguato. In tal caso, il titolare del brevetto dovrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse di rinnovo a decorrere dal ricevimento di tale dichiarazione da parte dell'UEB.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 89 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

